



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

entrambi con il patrocinio degli avv.ti NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO, GUARISO ALBERTO

Parte ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il
patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Parte convenuta

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente:

In via principale

a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente XXXXX a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare la figlia minore XXXXXXXXXXXXXXXX per i periodi oggetto di causa (XXXX.2016 al XXX.2020), o per le diverse date che risulteranno di giustizia;

e conseguentemente

b) condannare INPS a pagare al ricorrente XXXXXXXXXX la somma di euro 4.479,72 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, per il predetto titolo e per il periodo dall'1.7.2016 al 30.6.2020, oltre interessi legali.

In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande sub a) e b)

accerta accertare e dichiarare il diritto della ricorrente XXXXXXXXXX a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare la figlia minore XXXXXXXXXXXXXXXX per i periodi oggetto di causa (XXX.2016 al XXXXX.2020), o per le diverse date che risulteranno di giustizia;

d) condannare INPS a pagare alla ricorrente XXXXXXXXXX la somma di euro 6.600,00 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, per il predetto titolo e per il periodo da XXX.2016 al XXXXX.2020, oltre interessi legali.

e) In ogni caso, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 co.1bis del Decreto Ministeriale n. 55/2014.

Per la parte convenuta:

respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria delle spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanno esposto che:

in data XXXX sono divenuti genitori di XXXX XXXXX XXX, riconosciuta da entrambi i ricorrenti;

la minore è nata a XXXXX, dove ha vissuto con la madre sino al luglio XXXX, quando ha fatto ingresso con la madre in Italia;

le parti si sono unite in matrimonio il XXXXX;

XXXXX XXXXX lavora con contratto di lavoro subordinato presso la società XXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. dal XXXX.2012, mentre XXXXXXXXXXX non ha mai svolto a XXXXX, né svolge da quando è in Italia, attività lavorativa;

XXXXXXXXXXXX ha presentato in data XXXX.2021 domanda di autorizzazione a inserire nel nucleo la figlia minore al fine di percepire gli assegni per il nucleo familiare e le relative domande di pagamento per quattro annualità precedenti a tale data (domande di pagamento ANF dal XXXXX.2016 al XXXX.2020); tutte le domande di pagamento sono state respinte con la motivazione “*nucleo non autorizzato*” e la domanda di autorizzazione è stata respinta in quanto “*il figlio naturale non fa parte del suo nucleo familiare in quanto non risulta convivere con lei, ma con l’altro genitore che lo ha riconosciuto (o con i familiari di quest’ultimo)*”;

avverso i dinieghi, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo e con delibera del XXXX.2021 il Comitato Provinciale di Brescia ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “*Il ricorrente risulta genitore di minore residente all’estero; per tale motivo trova applicazione quanto stabilito dalla Circolare n.48 del 1992 secondo la quale l’Autorizzazione ANF deve essere concessa al genitore naturale titolare di propria posizione tutelata che convive con la prole*”.

stante l’indicazione ricevuta dall’Istituto, XXXXXXXXXXXXXXX ha presentato domanda di autorizzazione e di pagamento ANF per i medesimi periodi, “agganciandosi” alla posizione lavorativa del marito;

la domanda di autorizzazione è stata respinta in quanto “*la richiedente non è cittadina italiana e, per il periodo richiesto, risultava residente all’estero*” e le domande di pagamento sono state respinte per “*mancaza del diritto per assenza convivenza con figli in caso di nucleo non coniugale*”

avverso tali rigetti la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo e con delibera del XXX.2022 il Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “*all’epoca della richiesta dell’assegno per il nucleo familiare la ricorrente era cittadina straniera residente a XXXXXX, paese non convenzionato con l’Italia*”;

XXXXXXXXXXXX e la figlia non disponevano e non dispongono per i periodi oggetto di causa a XXXXXX (né altrove) di alcun reddito o proprietà e il XXXXXXX ha sempre provveduto interamente al loro sostentamento;

XXXXXXXXXXXX, per gli anni oggetto di causa, non ha percepito altro reddito se non quello derivante da rapporti di lavoro subordinati e risultante dai modelli CU prodotti e dall’estratto contributivo INPS. Tutto ciò esposto i ricorrenti hanno contestato le ragioni del diniego della domanda di pagamento degli ANF, concludendo come trascritto in epigrafe.

Si è costituito INPS che ha contestato la fondatezza della domanda dei ricorrenti, osservando che XXXXXXXXXXXXXXX è genitore naturale non convivente e che, ai sensi della circolare 104/2012, l’autorizzazione ANF deve essere rilasciata al genitore naturale non titolare di posizione tutelata che convive con la prole il quale deve presentare domanda di ANF (in qualità di richiedente) sulla posizione tutelata dell’altro genitore (in qualità di titolare); quanto alla domanda della XXXXX, la parte convenuta ha dedotto che la domanda è stata respinta in quanto per il periodo richiesto la richiedente risultava cittadina straniera e residente all’estero.

Senza svolgimento di istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 23 febbraio 2023

Le circostanze di fatto sopra esposte sono pacifiche e comunque riscontrate dai documenti prodotti dai ricorrenti ed è controverso tra le parti il diritto, in via principale, di XXXXXXXXX e, in via subordinata, di XXXXXXXXX – genitori di XXXXXXXX nata il XXXXX.2009 - a percepire gli ANF durante il periodo in cui non erano legati da matrimonio e la minore viveva a XXXXX con la madre, sino al XXXX 2019 allorchè madre e figlia facevano ingresso in Italia.

INPS contesta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento degli ANF nel periodo in cui i genitori di XXXXX non erano uniti in matrimonio in quanto, relativamente a XXXXXX, difettava il presupposto della convivenza e relativamente a XXXXXXXXXXXX la richiedente risultava cittadina straniera, residente all'estero.

I rilievi di INPS sono privi di pregio.

L'assegno per il nucleo familiare è stato istituito dalla legge 153/1988, di conversione e parzialmente modificativa del d.l. n. 69 del 1988.

Come affermato dal Giudice delle Leggi con la nota e recente sentenza 67/2022 - con cui sono stati recepiti i principi espressi con le sentenze della Corte di Giustizia del 25.11.2020 (cause C-303/19 e C-302/19), che hanno dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento UE della disparità di trattamento dei familiari residenti all'estero di cittadino straniero rispetto ai cittadini italiani di cui alla suddetta legge - *“Si tratta di una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno.*

(...) condizione per la concessione della provvidenza è lo stato di bisogno del nucleo nel suo complesso, che qualifica il nucleo stesso quale destinatario della tutela.

L'assegno in oggetto, funzionale all'integrazione del reddito del nucleo familiare, e quindi corrisposto non in favore dei familiari singolarmente considerati come beneficiari, ma in favore del nucleo complessivamente considerato, si calcola in relazione a un accertamento in concreto del reale bisogno economico della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei suoi componenti e l'ammontare del reddito complessivo.”

Come ancora affermato dal Giudice delle Leggi con la citata sentenza *“I soggetti, in relazione ai quali il nuovo trattamento è stato riconosciuto, sono qualificati dall'appartenenza al nucleo familiare, anche se non conviventi e non a carico del richiedente, poiché fruitori di redditi propri. Ciò che rileva, ai fini della percezione della prestazione in capo al richiedente, è il reddito familiare complessivamente considerato.”*

Ai fini che in particolare qui rilevano la Corte Costituzionale ha posto in evidenza come per i familiari del cittadino italiano non sia richiesto il requisito della residenza nel territorio italiano (da cui la disparità di trattamento con il cittadino straniero).

Si legge infatti nella motivazione *“...ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno familiare, il requisito della residenza nel territorio italiano non è richiesto per i familiari del cittadino italiano, mentre lo è per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale con il paese d'origine di quest'ultimo.”*

Alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza 67/2022 emerge come la questione della convivenza sia irrilevante nella struttura degli ANF, il cui riconoscimento, in presenza di uno stato di bisogno, non può essere escluso per la circostanza che il figlio del lavoratore dipendente risieda all'estero. Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno familiare, il requisito della residenza nel territorio italiano non è infatti richiesto per i familiari del cittadino italiano (e neppure per quelli dello straniero in forza delle citate pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia).

Questa essendo la disciplina per il riconoscimento degli ANF, non può certo essere diversa allorché si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio residente all'estero.

E' ormai definitivamente e da tempo riconosciuto lo stesso trattamento giuridico tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio (cfr. per tutti la riforma della filiazione 219/2012 che ha superato definitivamente la distinzione tra *status* di figlio "legittimo" e figli nati fuori del matrimonio). Se quindi i figli nati in costanza di matrimonio, anche se residenti all'estero, sono inseriti nel nucleo ai fini degli ANF, lo stesso deve valere per i figli nati fuori del matrimonio, inammissibile un trattamento diverso alla luce dell'attuale quadro normativo della filiazione.

Deriva da quanto precede il diritto in capo al XXXXXXXX – lavoratore dipendente presso la società XXXXXXXXXXXXXXXX, con reddito ricompreso nella soglia di cui all'art.2 comma 9 l. 153/1988 - a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare la figlia minore XXXXXXXXXXXXXXXX per il periodo XXXXX.2016-XXXXX.2020, allorché i ricorrenti non erano uniti in matrimonio e la minore risiedeva a XXX insieme alla madre, sino al XXXX 2019.

INPS – quale unico soggetto obbligato all'erogazione degli assegni familiari, assumendo il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, la posizione di semplice *adiectus solutionis causa* e quindi essendo INPS legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. 3076/2022) - va quindi condannata a versare al ricorrente l'importo di €4.479,72, corrispondente alle somme che avrebbero dovuto essere erogate al ricorrente a titolo di ANF.

Al riguardo si rileva che il credito dedotto è stato conteggiato dal ricorrente secondo le tabelle INPS sulla base dei redditi riportati nelle CU 2015-2018 e che non è stato oggetto di alcun rilievo critico da parte di INPS di talché può essere posto alla base della decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:

- 1) dichiara il diritto del ricorrente XXXXXXXXXXXX a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare la figlia minore XXXXXXXXXXXXXXXX per i periodi oggetto di causa - XXXX.2016 al XXXX.2020 – e, per l'effetto, condanna INPS a pagare al ricorrente XXXXXXXX la somma di €4.479,72, oltre interessi legali
- 2) condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in €1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 23 febbraio 2023

La giudice
XXXXXX

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209